



COMUNE DI PERUGIA

33 – Struttura Organizzativa Gabinetto del Sindaco
Palazzo dei Priori - Perugia

Regolamento comunale per il Codice di condotta contro le molestie

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 18.12.1995

*Si attesta che il presente regolamento è conforme alla copia cartacea depositata
agli atti della Segreteria del Consiglio Comunale*

Art. 1

Ai sensi della Raccomandazione CEE n. 92/131 del 27/11/1991, per "molestia sessuale" si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale e non verbale.

Art. 2

Qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità delle donne e degli uomini sul lavoro è inammissibile se:

- a.** è indesiderato, sconveniente o offensivo per la persona che lo subisce;
- b.** il suo rigetto o la sua accettazione vengono vissuti esplicitamente o implicitamente dai lavoratori a motivo di decisioni inerenti l'accesso alla formazione professionale, all'assunzione, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o di qualsivoglia altra decisione attinente all'impiego;
- c.** crea un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante.

A titolo meramente esemplificativo, sono considerate molestie sessuali:

- apprezzamenti verbali volgari e/o sconvenienti e/o offensivi;
- richieste esplicite o implicite di rapporti sessuali non graditi;
- foto pornografiche o altro materiale analogo esposto nei luoghi di lavoro;
- messaggi scritti od oggetti allusivi volgari e/o sconvenienti e/o offensivi;
- contatti fisici interpersonali indesiderati;
- promesse esplicite o implicite di carriera o di agevolazioni e privilegi sul posto di lavoro in cambio di prestazioni sessuali;
- intimidazioni, minacce e ricatti espliciti od impliciti subiti per aver respinto comportamenti finalizzati al rapporto sessuale.

Art. 3

Il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 7 del D.P.R. 13/5/87 n. 268, istituito in virtù dell'art. 28, comma 1, del D.P.R. 19/11/90 n. 333, ai sensi dell'art. 29 del medesimo D.P.R. n. 333/90, ha competenza ad apporre misure adatte a rimuovere comportamenti molesti e lesivi della libertà, personali dei singoli e a superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo dei corretti rapporti.

Art. 4

Gli atti, i comportamenti e le molestie di carattere sessuale sono sanzionati disciplinarmente dall'art. 25, comma 5, lettera 1 del nuovo contratto collettivo di lavoro del comparto.

Le procedure per l'irrogazione della sanzione prevista, nonché le garanzie previste per i dipendenti, sono individuate dall'art. 24 del contratto stesso, nonché dall'art. 59 del Dcr Lgs. n. 29/1993.

Nelle more della pubblicazione del contratto collettivo, il Comune di Perugia si impegna a dare attuazione alle disposizioni del presente Codice, con l'intesa che esse entreranno a far parte integrante del Codice disciplinare da adottare ai sensi del nuovo contratto collettivo stesso.

Art. 5

Sulla scorta degli indirizzi delineati dal Consiglio Comunale in sede di discussione del presente Codice, la Giunta Comunale, entro sei mesi dalla sua approvazione, provvede:

- 1.** ad apportare le opportune modifiche e integrazioni ai regolamenti e agli altri provvedimenti organizzativi che contengono norme in contrasto col Codice stesso;
- 2.** a verificare la trasparenza delle procedure inerenti il personale, relativamente a trasferimenti, percorsi di carriera, riconoscimenti professionali, orari di lavoro particolari, partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
- 3.** ad intervenire nella organizzazione del lavoro con particolare attenzione a determinare situazioni di lavoro nelle quali occorre una tutela maggiore per le lavoratrici e i lavoratori;
- 4.** a predisporre interventi formativi ed informativi tesi a favorire la cultura del rispetto tra le persone;
- 5.** ad individuare le modalità, le forme e le sedi idonee per il sostegno psicologico alle persone dipendenti vittime di molestie.

Art. 6

Sono responsabili dell'applicazione del presente Codice i dirigenti del Comune, i quali controllano le attività e i comportamenti del personale dipendente dell'Ufficio diretto ed esercitano il potere disciplinare ai sensi della Legge e del contratto collettivo di lavoro.

Art. 7

Il Comune, anche attraverso forme di intese sovracomunali, a tutela della necessaria riservatezza delle persone coinvolte, istituisce il Consigliere di Fiducia, previsto dalla Risoluzione del Parlamento Europeo (A 3-0043/1994) al quale si rivolgono le persone molestate.

Il Consigliere di Fiducia è figura individuata dalla Giunta Comunale all'esterno dell'Ente, di concerto con il Comitato per le Pari Opportunità.

Art. 8

Il Comune stabilisce, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, le procedure informali ed informali tramite le quali intervenire nei confronti di ricatti e molestie sessuali.